I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 388/75 DEL CONSIGLIO

del 13 febbraio 1975

riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 213,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la definizione di una politica energetica comune fa parte degli obiettivi propri delle Comunità e che spetta alla Commissione proporre le misure da prendere a tal fine ;

considerando che la definizione di un punto di vista globale sugli approvvigionamenti della Comunità costituisce uno degli elementi di tale politica, e deve in particolare consentire alla Comunità di procedere ai necessari raffronti ;

considerando che l'assolvimento di questo compito richiede, per il petrolio greggio, i prodotti petroliferi ed il gas naturale, una conoscenza quanto più possibile esatta delle esportazioni, vale a dire degli sviluppi passati e delle evoluzioni future ; che è altresì indispensabile una conoscenza esatta dell'origine, della destinazione e della qualità di tali prodotti ;

considerando che gli Stati membri devono a tal fine comunicare alla Commissione, con le loro eventuali osservazioni, i dati statistici relativi alle esportazioni effettuate durante il semestre precedente ed un prospetto generale dei dati riguardanti le esportazioni previste per l'anno successivo ; che, pertanto, le persone e le imprese interessate devono essere tenute a comunicare agli Stati membri le informazioni che consentano ai medesimi di adempiere l'obbligo suddetto ;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità per la Commissione di abbreviare i termini previsti per la comunicazione di tali dati, di modificare i periodi cui devono riferirsi le comunicazioni e di chiedere, eventualmente a titolo temporaneo, la comunicazione delle previsioni per singola impresa ;

considerando che è opportuno consentire alla Commissione di precisare eventualmente talune modalità di applicazione, quali la forma o il tenore delle comunicazioni da effettuare ;

considerando che occorre garantire l'osservanza degli obblighi previsti nel presente regolamento ed il carattere riservato dei dati raccolti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, alle seguenti condizioni e secondo le modalità stabilite nell'allegato I, le informazioni da essi raccolte, in base alle disposizioni dell'articolo 2, sulle esportazioni di petrolio greggio, di prodotti petroliferi della voce 27.09, delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune e di gas naturale della sottovoce 27.11 B II di detta tariffa

a) per singola impresa, non oltre il 30 settembre e il 31 marzo di ogni anno, le esportazioni effettuate durante il precedente semestre dell'anno civile ;

b) globalmente, per tutte le imprese dello Stato membro considerato, entro il 31 dicembre di ogni anno, le esportazioni previste per l'anno successivo.

Gli Stati membri accludono alle comunicazioni le loro eventuali osservazioni.

2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per esportazione l'uscita dal territorio doganale della Comunità del petrolio greggio, dei prodotti petroliferi e del gas naturale, ad eccezione di quei prodotti che su tale territorio sono soggetti ad un regime che comporta una sospensione o uno storno di dazi doganali o di altre imposizioni all'importazione, in particolare il regime dei depositi doganali, delle zone franche, dell'ammissione temporanea, del transito o

del traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi.

Articolo 2

Per adempiere l'obbligo di cui all'articolo 1, le persone o le imprese che abbiano esportato o che si propongono di esportare dalla Comunità una quantità pari o superiore a 100 000 tonnellate annue di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, o una quantità equivalente di gas naturale, sono tenute a comunicare, secondo le modalità stabilite nell'allegato II, allo Stato membro dal quale sono state effettuate o sono previste tali esportazioni :

a) prima del 15 settembre e del 15 marzo di ogni anno, le esportazioni effettuate durante il precedente semestre dell'anno civile,

b) prima del 15 dicembre di ogni anno, le esportazioni previste per l'anno successivo.

Articolo 3

Per consentire alla Commissione di valutare la situazione dell'approvvigionamento, gli Stati membri effettuano, secondo le modalità da essa stabilite :

— le comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 entro termini abbreviati o per periodi modificati,

— le comunicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), eventualmente a titolo temporaneo, per singola impresa.

Articolo 4

La Commissione è autorizzata ad adottare, nei limiti fissati dal presente regolamento e dagli allegati, disposizioni d'applicazione riguardanti la forma, il tenore e le altre modalità delle comunicazioni previste dagli articoli 1, 2 e 3.

Articolo 5

La Commissione presenta al Consiglio una sintesi dei dati raccolti in applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Le informazioni trasmesse in applicazione del presente regolamento hanno carattere riservato. Questa disposizione non vieta la pubblicazione di informazioni generali o di sintesi che non contengano indicazioni sulle singole imprese.

Articolo 7

Gli Stati membri adottano le disposizioni idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3 e 6.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 febbraio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

ALLEGATO I

Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione

Queste comunicazioni comprenderanno i seguenti dati :

A. Per le esportazioni effettuate durante il semestre civile precedente la dichiarazione :

Per le esportazioni di petrolio greggio della voce 27.09, di prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II e di gas naturale della sottovoce 27.11 B II della tariffa doganale comune :

Trasmissione completa dei dati raccolti dai governi presso le persone o le imprese, compresi i nomi e le sedi delle medesime.

B. Per le esportazioni previste per l'anno successivo alla dichiarazione :

i) Per il petrolio greggio della voce 27.09 della tariffa doganale comune :

1. Quantità prevista in migliaia di tonnellate metriche,
2. Paese in cui sarà estratto il petrolio greggio da esportare,
3. Percentuale delle forniture effettuate in base a contratti di durata superiore a un anno,
4. Paese di destinazione delle esportazioni.

ii) Per i prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune :

1. Quantità prevista in migliaia di tonnellate metriche,
2. Paesi in cui saranno raffinati i prodotti petroliferi da esportare,
3. Percentuale delle forniture effettuate in base a contratti di durata superiore a un anno,
4. Paese di destinazione delle esportazioni.

iii) Per il gas naturale della voce 27.11 B II della tariffa doganale comune :

1. Quantità (milioni di m^3, 0^0, 760 mm Hg),
2. Paese in cui sarà estratto il gas naturale da esportare,
3. Porto di esportazione o stazione terminale in caso di trasporto mediante gasdotto,
4. Potere calorifico superiore del gas naturale che sarà esportato (Kcal/m^3, 0^0, 760 mm Hg),
5. Paese di destinazione delle esportazioni.

ALLEGATO II

Comunicazioni delle persone e delle imprese agli Stati membri

Queste comunicazioni comprenderanno i seguenti dati :

I. Per le esportazioni effettuate durante il semestre civile precedente la dichiarazione :

A. Per il petrolio greggio della voce 27.09 della tariffa doganale comune :

1. Nome e sede della persona o dell'impresa esportatrice,
2. Quantità in migliaia di tonnellate metriche,
3. Paese in cui è stato estratto il petrolio greggio esportato,
4. Designazione commerciale del petrolio greggio esportato,
5. Nome e sede dei contraenti,
6. Per tutte le esportazioni effettuate in base a contratti di fornitura di durata superiore a un anno :
   i) durata del contratto,
   ii) scadenza,
7. Paese di destinazione delle esportazioni.

B. Per i prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune :

1. Nome e sede della persona o dell'impresa esportatrice,
2. Designazione secondo la tariffa doganale comune dei prodotti petroliferi esportati compreso il tenore di zolfo (% in peso), purché tale informazione sia disponibile,
3. Quantità in migliaia di tonnellate metriche per ogni prodotto,
4. Paese in cui sono stati raffinati i prodotti petroliferi esportati,
5. Nome e sede dei contraenti,
6. Per tutte le esportazioni effettuate in base a contratti di fornitura di durata superiore a un anno :
   i) durata del contratto,
   ii) scadenza,
7. Paese di destinazione delle esportazioni.

C. Per il gas naturale della sottovoce 27.11 B II della tariffa doganale comune :

1. Nome e sede della persona o dell'impresa esportatrice,
2. Quantità (milioni di m^3, 0^0, 760 mm Hg),
3. Paese in cui è stato estratto il gas naturale esportato,
4. Porto di esportazione o stazione terminale in caso di trasporto mediante gasdotto,
5. Potere calorifico superiore (Kcal/m^3, 0^0, 760 mm Hg).

II. Per le esportazioni previste per l'anno successivo alla dichiarazione :

A. Per il petrolio greggio della voce 27.09 della tariffa doganale comune :

1. Nome e sede della persona o dell'impresa esportatrice,
2. Quantità prevista in migliaia di tonnellate metriche,
3. Paese in cui sarà estratto il petrolio greggio da esportare,

4. Designazione commerciale del petrolio greggio che sarà esportato,
5. Nome e sede dei contraenti,
6. Per tutte le esportazioni da effettuare in base a contratti di fornitura di durata superiore a un anno :
   i) durata del contratto,
   ii) scadenza,
7. Paese di destinazione delle esportazioni.

B. Per i prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune :

1. Nome e sede della persona o dell'impresa esportatrice,
2. Designazione secondo la tariffa doganale comune dei prodotti petroliferi esportati, compreso il tenore di zolfo (% in peso) purché quest'ultima informazione sia disponibile,
3. Quantità prevista in migliaia di tonnellate metriche per ogni prodotto,
4. Paese in cui saranno raffinati i prodotti petroliferi da esportare,
5. Nome e sede dei contraenti,
6. Per tutte le esportazioni da effettuare in base a contratti di fornitura di durata superiore a un anno :
   i) durata del contratto,
   ii) scadenza,
7. Paese di destinazione delle esportazioni.

C. Per il gas naturale della sottovoce 27.11 B II della tariffa doganale comune :

1. Nome e sede della persona o dell'impresa esportatrice,
2. Quantità (milioni di m^3, 0^0, 760 mm Hg),
3. Paese in cui sarà estratto il gas naturale da esportare,
4. Porto di esportazione o stazione terminale in caso di trasporto mediante gasdotto,
5. Potere calorifico superiore del gas naturale che sarà esportato (Kcal/m^3, 0^0, 760 mm Hg),
6. Paese di destinazione delle esportazioni.